

## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

### Disciplinare di collaborazione coordinata e continuativa fra la Provincia di Campobasso e \_\_\_\_\_ per la gestione del "Giornale telematico"

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1836 del 27/07/2010 relativa all'affidamento dell'incarico per la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'oggetto;

CONSIDERATA la necessità di perseguire e realizzare l'obiettivo indicato nel dispositivo della suddetta Determinazione, consistente nella gestione del "Giornale telematico";

RICHIAMATA la deliberazione di G.P. n. 29 del 16 febbraio 2010 e quella di C.P. n. 26/6 del 30/06/2010 i cui contenuti fanno integralmente parte del presente disciplinare;

#### TRA

**1 – il dott. Pellegrino Amore**, nato a Campobasso l'11 agosto 1958 e domiciliato per la carica in Campobasso alla via Roma n. 47, nella sua qualità di dirigente del 1° settore – 1° servizio della Provincia di Campobasso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa - C.F.: 00139600704, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000; art. 24, comma 5, dello statuto e art. 16, comma 3, del regolamento per la disciplina dei contratti (Committente);

#### E

**2 - il Sig. \_\_\_\_\_**, nato ad \_\_\_\_\_ e residente ad \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_ (Collaboratore)

PREMESSO che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione avente per oggetto una prestazione d'opera ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. e 2229 e ss. del c.c., dell'art. 409 del c.p.c.

Si conviene quanto segue:

#### Articolo 1 – Oggetto della collaborazione

La Provincia di Campobasso conferisce incarico a \_\_\_\_\_ che accetta di prestare la propria attività di collaborazione per la realizzazione delle seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Seguire l'attività in sede e fuori sede degli organi istituzionali (Presidente, Giunta) documentandola con la stesura di comunicati stampa ed, eventualmente, anche con la produzione di materiale audiovisivo, da inviare agli organi di informazione, oltre che per l'aggiornamento dei siti internet;
- Redigere comunicati stampa su atti, iniziative e provvedimenti dell'Ente e del Presidente;
- Redigere testi destinati alla comunicazione del Presidente e degli Assessori;
- Redigere pubblicazioni dell'Ente;
- Predisporre rassegne stampa;
- Svolgere, sotto il coordinamento dell'addetto stampa dell'ente, tutte le attività indicate nella deliberazione di G.P. n. 29/2010.

Fermo restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore, i tempi e le modalità delle prestazioni verranno preventivamente stabilite dal Presidente e/o Dirigente responsabile. Si prevede un impegno mensile medio di 120 ore.

#### Articolo 2 – Modalità di svolgimento della collaborazione

- a. La collaborazione viene svolta nell'ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza alcun vincolo di subordinazione da parte del collaboratore nei confronti del Presidente e del dirigente responsabile.
- b. La collaborazione è caratterizzata dalla preminenza del lavoro personale del collaboratore, sia con l'impiego di mezzi propri organizzati sia con utilizzo degli strumenti di lavoro forniti dall'Ente.



- c. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole della riservatezza a proposito dei fatti ed informazioni di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento ai dati personali e/o sensibili.
- d. La collaborazione si fonda su un compenso periodico prestabilito, come più avanti disciplinato.
- e. La collaborazione ha carattere di continuità in quanto perdurerà per la durata dell'incarico e comporterà un impegno costante del collaboratore a favore del Presidente e dell'Ufficio Stampa.
- f. Nei casi in cui si verificano eventi che comportano la impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione quali malattia, infortunio e maternità, riconosciuti come tutele e diritti dalle prestazioni sociali anche in favore di collaboratori ai sensi delle vigenti seguenti disposizioni legislative, il collaboratore ha la possibilità di sospendere la propria collaborazione:
  - a) nel caso di infortunio, fino a guarigione clinica;
  - b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare;
  - c) nel caso di maternità, per 180 giorni per il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i cinque mesi successivi alla data effettiva del parto. È considerata sospensione giustificata della prestazione anche l'astensione anticipata per la maternità dovuta a eventi che mettano a rischio la gravidanza. Tali eventi dovranno essere debitamente certificati.

La sospensione del rapporto di collaborazione non comporta la proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza. E' facoltà dell'Ente, provvedere alla sostituzione per il periodo di assenza dovuto alle su indicate cause.

Il collaboratore dovrà comunicare, in generale entro 24 ore, al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. L'impossibilità temporanea della prestazione in caso di malattia o infortunio, dovrà essere certificata da idonea documentazione sanitaria.

### **Articolo 3 – Compenso**

- a. A favore del collaboratore è riconosciuto un compenso totale lordo di euro 15.000,00 comprensivo di onorario, spese e ogni altro onere di legge e comprensivo di quanto a carico della Provincia per ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative. Il compenso sarà liquidato dalla Provincia previa verifica delle attività svolte a cura del dirigente preposto all'intervento e previo ricevimento di regolare report sull'attività svolta e documentazione fiscale. La corresponsione avverrà in 4 quote forfetarie trimestrali a titolo di acconto rapportando il compenso alle attività effettivamente svolte. Il Committente s'impegna ad assoggettare il corrispettivo su indicato alla normativa previdenziale e fiscale vigente.
- b. Il collaboratore non avrà diritto ad un'indennità di fine prestazione.

### **Articolo 4 – Spese di trasferta**

Il compenso di cui all'art. 3 comprende anche le spese di trasferta nel territorio provinciale del collaboratore, per motivi strettamente legati alla collaborazione, autorizzate dal Dirigente responsabile e le relative spese (viaggio, vitto, alloggio).

### **Articolo 5 – Decorrenza e durata**

- a. Il contratto ha durata annuale con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza al \_\_\_\_\_.  
Si escludono proroghe automatiche.
- b. La durata annua è comprensiva degli eventuali periodi di malattia, infortunio e congedo parentale di cui all'art. 2, lett. f).

### **Articolo 6 – Recesso**

- a. Le parti convengono la possibilità di recedere liberamente dal presente rapporto di collaborazione, con semplice preavviso di giorni 30, senza alcun riconoscimento, per entrambe le parti, di indennità di preavviso.
- b. Nel caso di inadempimenti gravi e/o ripetuti rispetto agli obblighi contrattuali, è previsto il diritto, per entrambe le parti, di risolvere anticipatamente il presente contratto.
- c. Nel caso di cui al punto precedente sono fatti salvi il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione e il pagamento dei compensi maturati al collaboratore sino al momento dell'interruzione della collaborazione.

### **Articolo 7 – Obblighi del committente**

L'Amministrazione garantisce l'accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

### **Articolo 8 – Disciplina applicabile**

Il presente contratto è soggetto, per quanto qui non disciplinato, in particolare, alle previsioni degli artt. 2222 e 2229 c.c., alla disciplina di cui al titolo III del libro V del Codice Civile e del T.U. approvato con D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. ed alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.

**Articolo 9 – Privacy**

Il collaboratore autorizza la Provincia al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente disciplinare.

**Articolo 10 – Spese**

Le spese di bollo relative al presente atto sono a carico del collaboratore. Tale atto, ai sensi del D.P.R. 131/86 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (tariffa Parte II art. 10).

**Articolo 11 – Controversie**

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ovvero alla sua applicazione il Foro competente è quello di Campobasso.

**Articolo 12 - Clausola di salvaguardia**

*Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia; in particolare, alla L. n. 150 del 07 giugno 2000 contenente la "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".*

Letto, approvato e sottoscritto.

Campobasso, \_\_\_\_\_

Il Dirigente

\_\_\_\_\_

Il Collaboratore

\_\_\_\_\_